

**Sulle tracce dei *manentes* altomedievali.  
*Curtes* e territorialità**

di Paolo Tomei

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

[<http://www.retimedievali.it>](http://www.retimedievali.it)



Firenze University Press

## Sulle tracce dei *manentes* altomedievali. *Curtes e territorialità*

di Paolo Tomei

I *manentes* sono una categoria sociale ben studiata per i secoli XII e XIII fra le forme di “nuovo servaggio” diffuse nelle campagne italiane. La loro storia altomedievale resta però sostanzialmente ignota. L'articolo intende colmare questa lacuna, attraverso affondi sistematici nelle fonti documentarie e un loro confronto con le raccolte di capitolari nei manoscritti. La nascita della *manentia* e la sua trasformazione nel pieno medioevo saranno valorizzate quali spie di cambiamenti strutturali più profondi, che concernono la collocazione dell'individuo nello spazio e nella società.

*Manentes* are a social category that has been well studied as one of the forms of “new serfdom” widespread in the Italian countryside during the 12<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup> centuries. However, its early medieval history remains substantially unknown. The article aims to fill this gap through systematic insights into documentary sources and their comparison with the collections of capitularies transmitted by manuscripts. The birth of the *manentia* and its transformation during the high Middle Ages will be regarded as valuable indicators of deeper structural changes, which concern the setting of the individual in space and society.

Medioevo; secoli IX-XI; regno italico; *manentes*; territorialità.

Middle Ages; 9<sup>th</sup>-11<sup>th</sup> Century; Kingdom of Italy; *manentes*; territoriality.

### Abbreviazioni

ASDL, AAL, D = Archivio Storico Diocesano di Lucca, Archivio Arcivescovile di Lucca, *Diplomatico*.

ASL, D = Archivio di Stato di Lucca, *Diplomatico*.

ChLA = *Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century, 2<sup>nd</sup> Series: Ninth Century*, a cura di A. Bruckner, R. Marichal, G. Cavallo e G. Nicolaj, Dietikon-Zürich 1954-2019.

MDL = *Memorie e documenti per servire all'istoria del Ducato di Lucca*, a cura di D. Bertini e D. Barsocchini, Lucca, 1818-1841.

MGH, Capit. = *Monumenta Germaniae Historica, Capitularia regum Francorum*, a cura di A. Boretius e V. Krause, Hannoverae 1883-1897.

MGH, Const. = *Monumenta Germaniae Historica, Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, 1, a cura di L. Weiland, Hannoverae 1893.

MGH, DOI. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 1, *Conradi I. Henrici I. et Ottonis I. Diplomata*, a cura di T. von Sickel, Hannoverae 1879-1884.

MGH, DOII., DOIII. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 2, *Ottonis II. et III. Diplomata*, a cura di T. von Sickel, Hannoverae 1893.

MGH, DArd. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 3, *Heinrici II. et Arduini Diplomata*, a cura di H. Bresslau, Hannoverae 1900-1903.  
MGH, DKII. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 4, *Conradi II. Diplomata*, a cura di H. Bresslau, Hannoverae et Lipsiae 1909.  
MGH, DHIV. = *Monumenta Germaniae Historica, Diplomata regum et imperatorum Germaniae*, 6, *Heinrici IV. Diplomata*, a cura di D. von Gladiss e A. Gawlik, 1, Berlin 1941.

### 1. Una figura sfuggente

Nelle fonti, soprattutto italiane, dal secolo IX in avanti il termine *manens* è usato per indicare una persona costretta a risiedere permanentemente sulla terra che coltivava, in forza di un vincolo stringente, per lo più ereditario, che la legava al proprietario fondiario. La parola deriva dal verbo *manere* che significa “stare, rimanere”. La radice etimologica è la stessa di *mansus*, che gode però nel regno italico di scarsa diffusione<sup>1</sup>. La condizione di *manentia* è ben nota e studiata per il pieno medioevo, in particolare per il secolo XII, nella più ampia riflessione sulle strutture del mondo signorile<sup>2</sup>. Un’attenzione notevolmente minore è stata, invece, riservata dalla storiografia al periodo precedente. Basti pensare al limitatissimo spazio che il tema ha trovato nella recente monografia di sintesi dedicata alle condizioni giuridico-personali di non libertà nell’Occidente post-romano, *Slavery After Rome, 500-1100* (2017), di Alice Rio<sup>3</sup>. Nella lunga storia dei *manentes*, il mio intervento intende, dunque, gettare un po’ di luce sul periodo più oscuro: la fase altomedievale. Il campo di indagine sarà ristretto al regno italico.

Per cogliere più distintamente i contorni di questa figura un poco sfuggente, mi propongo di mettere in dialogo differenti tipologie di fonti. Da una parte lavorerò sui capitolari, interventi normativi emanati in assemblea pubblica dai sovrani, soprattutto nel secolo IX, raccolti e conservati all’interno di collezioni variegata e magmatiche nei manoscritti. Dall’altra, passerò in rassegna i documenti di archivio, tanto gli atti notarili dotati di piena validità giuridica con forza probativa al placito (*munimina*), quanto le scritture cosiddette “leggere” (*brevia*), inventari e memorie, lettere e mandati, con funzione precipuamente memoriale, pratica, dispositiva<sup>4</sup>. Con riferimento al secondo insieme, intendo focalizzare lo sguardo sul *corpus* nettamente più consistente sotto l’aspetto quantitativo nel panorama italiano, e non solo: le pergamene conservate negli archivi ecclesiastici di Lucca, uno dei centri politici più importanti del *regnum*<sup>5</sup>. In cerca di confronto e conforto, volgerò, poi, l’attenzione ai documenti raccolti ed editi digitalmente nel *Codice diplomatico della Lombardia medievale*. Mediante l’analisi di una base documentaria

<sup>1</sup> Devroey, *Puissants et misérables*, pp. 412-413; Herlihy, *The Carolingian Mansus*.

<sup>2</sup> Wickham, *Manentes*; Collavini, *Il “servaggio”*; Collavini, *La condizione giuridica*.

<sup>3</sup> Rio, *Slavery After Rome*, pp. 201-202, 240.

<sup>4</sup> Cammarosano, *Italia medievale*, p. 65.

<sup>5</sup> Tomei, *Milites elegantes*, pp. 8-29.

così diversificata, proverò a collocare nel tempo e nel contesto la formazione di questa categoria sociale, valorizzandola quale spia di trasformazioni strutturali più profonde.

A premessa del mio studio, è utile richiamare le definizioni affermatesi in storiografia. Mi soffermo su due decisive stagioni di riflessione. Anzitutto, sui classici della storiografia economico-giuridica del primo Novecento. In Silvio Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo* (1904) e Gino Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X* (1909), *manens* è termine che qualifica il coltivatore su cui grava, appunto, l'obbligo di rimanere sulla terra che lavora, «indipendentemente da qualunque altra considerazione»<sup>6</sup>. Esso ha punti di intersezione, ma non è perfettamente sinonimo di *massarius*, il quale rimanda, invece, in primo luogo al «fatto della residenza in una *casa* o *sors massaricia*»<sup>7</sup>. Grazie al denso filone di ricerche di storia agraria avviatosi dagli anni Sessanta del secolo scorso, tale concettualizzazione prese a essere storicizzata e non più elaborata e intesa in maniera statica<sup>8</sup>. Essa è stata allora calata entro la grande narrazione che racconta della nascita e del processo di dissolvimento della *curtis*, vista come modello di produzione. Si può prendere come esempio la recente sistemazione che ha fatto uno dei protagonisti di questa temperie storiografica, Gianfranco Pasquali, nel volume che ne raccoglie e ripresenta gli scritti, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale* (2008). *Manens* è il coltivatore dipendente accasato sulla *pars massaricia* della *curtis*, senza libertà di movimento. Il termine ha «valore semantico neutro, dal punto di vista giuridico e sociale». A *manentes* privi di alcuna qualifica possono affiancarsi delle specificazioni che mirano a precisarne la condizione, libera o servile, o a rimarcare il particolare caso in cui essi siano anche livellari, abbiano cioè stipulato un contratto, chiamato *libellus*, con il proprietario fondiario per cui lavorano, così da definire in veste scritta gli obblighi reciproci a garanzia del loro rapporto. Nel corso del secolo IX tale denominazione si sovrappone gradatamente a *massarius* – termine che, al pari di *curtis*, è già presente nelle fonti longobarde. Essa è ormai prevalente nei polittici, gli inventari dei grandi complessi fondiari ecclesiastici e fiscali che rappresentano la fonte regina per lo studio del sistema curtense, dove è impiegata quale «comune denominatore per designare tutti i coltivatori dipendenti delle *curtes*»<sup>9</sup>. La comparsa dei *manentes* va perciò considerata un fenomeno concettualmente distinto e in discontinuità rispetto alla *manentia*, la “servitù della gleba” del secolo XII,

<sup>6</sup> Pivano, *I contratti agrari*, p. 312.

<sup>7</sup> Luzzatto, *I servi nella grande proprietà*, p. 124.

<sup>8</sup> Castagnetti, *La storia agraria*.

<sup>9</sup> Pasquali, *Sistemi di produzione*, p. 264. Le tracce che rimandano a termini e strutture poi messi a sistema in età carolingia nel modello curtense si riscontrano più nel regno longobardo che in quello franco. Cfr. Pasquali, *Lettura conclusiva*; Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 321-330.

diffusa in una realtà signorilizzata, decisamente meno legata a un'organizzazione produttiva e fondiaria di tipo curtense<sup>10</sup>.

## 2. Documenti

Mi calo adesso fra le fonti, cominciando dalle pergamene lucchesi. Delle più di 3.000 carte antecedenti il secolo XII conservate a Lucca con buona continuità dal secondo quarto del secolo VIII, soltanto una quindicina parlano di *manentes*. La più antica testimonianza può essere datata al terzo quarto del secolo IX<sup>11</sup>. Questa selezione può essere ricondotta essenzialmente a due tipologie documentarie. I *manentes* fanno capolino all'interno di testi "leggeri" come inventari e lettere, o in diplomi rilasciati da re, imperatori e marchesi di Tuscia – i rappresentanti ufficiali del potere pubblico su scala regionale. Essi sono esclusi quindi dalla stragrande maggioranza delle testimonianze in nostro possesso.

Il posto riservato ai *manentes* nel "sistema di documentazione" delle società del regno italico, ben descritto da Antonella Ghignoli nella sua articolazione su tre piani fra loro interrelati (la comunicazione politica di vertice mediante diplomi, la composizione dei conflitti sociali tramite la liturgia del placito, la formalizzazione di rapporti negoziali fra *possessores* con il rogito di *chartae* notarili), è davvero marginale<sup>12</sup>. A conti fatti, essi non vi figurano mai esplicitamente come soggetti attivi, ma hanno un ruolo soltanto passivo. Non sono mai contraenti di un atto scritto con valore probativo in giudizio e non trovano neppure spazio fra queste scritture. Si dà a Lucca un'unica eccezione, su cui tornerò più avanti.

Tutto questo emerge con chiarezza da uno dei *dossier* documentari in cui a Lucca si rintracciano dei *manentes*: i politici e le liste realizzati nell'ultimo scorcio del secolo IX per conto del vescovato lucchese. Mi riferisco a tre pezzi fra loro complementari: il politico che elenca i beni ancora nella diretta gestione episcopale (*inventarium episcopatus*); l'inventario dei beni già assegnati in beneficio dal vescovo Gherardo I (869-895) alla crema della società urbana (*breve de feora*); la lista delle carte di livello (*breve de multis pensionibus*) accordate dallo stesso presule<sup>13</sup>. I tre elenchi erano funzionali alla gestione della base fondiaria episcopale dopo l'assegnazione tramite diploma al vescovato delle *Reichskirchen* di San Silvestro e San Frediano (877) – le cui *curtes* costituiscono una parte consistente dell'*inventarium*. Essi rappresentavano anche uno strumento utile per una generale riaffermazione in pubblica assemblea dei diritti vescovili sui possessi che erano stati di fatto alie-

<sup>10</sup> Oltre agli articoli già citati alla nota 2 si veda Panero, *Schiavi, servi e villani*, pp. 203-260, con una diversa lettura del processo di diffusione nel secolo XII dei rapporti di *manentia*.

<sup>11</sup> ASDL, AAL, D, \* O 26; ed. *ChLA*, 117, n. 19.

<sup>12</sup> Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche*.

<sup>13</sup> ASDL, AAL, D, A 32, A 49, †† N 69; ed. *ChLA*, 117, nn. 16-18.

nati, poiché detenuti dagli stessi soggetti sia in beneficio orale, sia in livello scritto – possibilità che si concretizzò nei mesi successivi l'elezione del nuovo vescovo Pietro II (897)<sup>14</sup>.

Il *breve de feora* elenca un buon numero di *manentes* fra i possessi che erano stati assegnati in beneficio: in totale, più di 300 individui. Ebbene, nessuno di costoro si ritrova nella ricca documentazione lucchese quale detentore della terra in forza di un contratto scritto. Al contrario, lo studio dei politici mostra la perspicua tendenza delle *élites* lucchesi a richiedere in livello, come detto, beni già ottenuti dal vescovo oralmente in beneficio, così da rafforzare su di essi il proprio controllo. Dal raffronto fra le liste e le pergamene sciolte è possibile altresì accertare che se un *beneficium* menziona dei *manentes*, la carta di livello corrispondente, ove conservata, descrive le stesse unità di coltivazione senza specificare la condizione del loro conduttore. Si prenda il caso di Willerado del fu Pietro, che ebbe in beneficio e livello due *case massaricie* della *curtis* di San Regolo presso il Gualdo del re, nell'entroterra maremmano<sup>15</sup>. Ciò induce a due ordini di riflessione.

La condizione di *manens* non sempre è espressamente dichiarata. Si colora di pieno significato e viene esplicitamente menzionata in politici e diplomi: fonti che forniscono un'immagine di insieme della grande proprietà strutturata in maniera curtense, nella composizione delle sue due parti; dominico e massaricio. Allorquando sono oggetto di livello singole *sortes massaricie* può, invece, essere omessa. Questi *manentes* “fantasma” erano, comunque, oggetto e non contraenti dell'atto. Le carte erano stipulate in genere da soggetti distinti, come ha per prima dimostrato Antonella Ghignoli, che afferivano ai segmenti eminenti del tessuto sociale<sup>16</sup>. Fra costoro vi fu altrove qualche livellario. Lo ricorda l'attestazione già segnalata da Pasquali di *manentes libellarii* fra i benefici registrati in uno dei politici di San Colombano di Bobbio<sup>17</sup>. Questi ultimi dovettero, tuttavia, essere una minoranza – di qui anche la necessità distintiva espressa nell'inventario con la specificazione.

Nel complesso, si ha a che fare con una massa di individui non trascurabile. Se il numero di fonti sui *manentes* è limitato, tale non è il numero di *manentes* ricordati al loro interno. Poco dopo la metà del secolo IX, più di 40 erano in dotazione ai monasteri lucchesi di spettanza papale elencati in un *breve*; in testa San Pietro *Bellerifonsi* presso la corte regia cittadina, già

<sup>14</sup> Tomei, *Un nuovo “politico” lucchese*. Cfr. Violante, *Fluidità del feudalesimo*; Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie*, pp. 383-384. Il diploma del 22 novembre 877 (ASDL, AAL, D, Priv. 99; ed. *ChLA*, 84, n. 16) fu probabilmente scritto dallo stesso Pietro II, allora giovanissimo. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 124. Una volta salito in cattedra, egli poté riaffermare i diritti episcopali in occasione del placito tenutosi a Firenze il 4 aprile 897 (ASDL, AAL, D, † N 5; ed. *ChLA*, 86, n. 45).

<sup>15</sup> Esse fanno parte, nel *breve de feora*, del beneficio *Willeradi filio Petri* e sono oggetto della carta di livello del 30 novembre 893 (ASDL, AAL, D, † B 26; ed. *ChLA*, 86, n. 34), registrata anche nel *breve de multis pensionibus*. I conduttori sono Martinulo e Teuprandulo. Per il sovrapporsi delle concessioni, Willerado fu chiamato in causa dal vescovo al placito fiorentino.

<sup>16</sup> Ghignoli, *Libellario nomine*; Tomei, *Censum et iustitia*.

<sup>17</sup> Si tratta del beneficio *Radini* (*ChLA*, 57, n. 24). Cfr. Pasquali, *Sistemi di produzione*, p. 264.

oggetto di concessione da parte dei sovrani longobardi<sup>18</sup>. Alla fine dello stesso secolo i polittici attestano che il vescovo di Lucca possedeva oltre 400 *manentes*: 100 in gestione diretta, più di 300 fra le pertinenze elargite alle *élites* urbane che gravitavano intorno alla corte pubblica tenuta dal marchese<sup>19</sup>. La gran parte di essi si riferiva alle *curtes* che il presule deteneva in ragione della sua *potestas* su San Frediano, *Reichskirche* confermata al vescovato nell'ultimo quarto del secolo IX da una fitta serie di diplomi e notizie di placito<sup>20</sup>. Nel X e XI secolo circa 60 *manentes* si trovavano fra le pertinenze delle *curtes* di Massarosa e Massa Macinaia, confermate da re Ugo alla canonica della chiesa matrice<sup>21</sup>; più di 40 vivevano sulle terre dell'abbazia regia di San Salvatore *Brisciano*, fondata dal duca longobardo Allone<sup>22</sup>. Un numero non precisato di *manentes* è attestato alla fine del secolo X a Carignano<sup>23</sup>; nel terzo quarto del secolo XI nel *vicus* che trapuntava la piana di Moriano, posseduti da uno dei maggiori esponenti della clientela dei marchesi, Guido *de Montemagno*, e dai suoi figli<sup>24</sup>. I due toponimi areali, posti lungo il fiume Serchio rispettivamente a ovest e nord della città, spiccano nella documentazione per l'altissimo numero di confinanze con *terra domni regis*<sup>25</sup>.

È evidente la connessione fra *manentes* e *curtes* del fisco: e quelle nella disponibilità diretta di imperatori, re, marchesi; e quelle poste nel circuito redistributivo che coinvolgeva le *élites* laiche ed ecclesiastiche. Il dato è ancor più significativo se si considera la natura della documentazione conservata, di matrice eminentemente vescovile. Le occorrenze si rintracciano in misura maggioritaria in fonti riconducibili all'azione delle autorità pubbliche: diplomi o le stesse fonti "leggere" e "marginali" che stanno consentendo negli ultimi anni di rileggere in maniera nuova la storia del patrimonio fiscale nella marca di Tuscia e nel regno (*brevia* e inventari, la lettera di un gastaldo marchionale ricopiata prima dello scarto negli spazi bianchi di un manoscritto)<sup>26</sup>.

<sup>18</sup> È il documento ricordato alla nota 11. L'altro polo di coordinamento dei possessi papali era San Romano *Maiore*. Cfr. Tomei, *Il sale e la seta*.

<sup>19</sup> I riferimenti documentari sono alla nota 13.

<sup>20</sup> Tomei, *Chiese, vassalli, concubine*. Per accertare l'appartenenza a San Frediano di buona parte delle *curtes* registrate nell'ultima sezione dell'*inventarium episcopatus* è sufficiente operare un confronto con la lista dei beni reclamati da Pietro II in placito a Roma nel febbraio 901 (ASDL, AAL, D, Priv. 102; ed. *I placiti del Regnum Italiae*, n. 111) e poi concessi in livello il 4 novembre 949 sempre ai Figli di Rodilando, in questa forbice temporale il più potente gruppo parentale lucchese (ASDL, AAL, D, \* M 42; ed. *MDL*, 5/3, n. 1331).

<sup>21</sup> *I diplomi di Ugo e Lotario*, nn. 31, 56; *MGH*, DOI. 238, DOI. 289, DOI. 301, DKII. 260. Nella serie di diplomi, con riguardo alla *curtis* di Massa Macinaia, il termine *manentes* finisce per subentrare a *mansi*.

<sup>22</sup> *MGH*, DOI. 266, DArD. 7, DKII. 55.

<sup>23</sup> *ASL*, D, S. Croce, 977 giugno 15; ed. *MDL*, 5/3, n. 1487.

<sup>24</sup> *ASDL*, AAL, D, † K 16; ed. *MDL*, 4/2, App. n. 84.

<sup>25</sup> Solo qualche esempio: *ASDL*, AAL, D, \* M 45, † P 72, \* H 44, †† M 9, † D 99, \* K 85; ed. *MDL*, 5/3, nn. 1328, 1490, 1552, 1696.

<sup>26</sup> Collavini, Tomei, *Beni fiscali e scritturazione*; Tomei, *Una nuova categoria documentaria*; Collavini, *I beni fiscali*.

Insomma, i *manentes* erano un elemento caratterizzante dei complessi fondiari detenuti dai potenti, laici ed ecclesiastici, che fondavano il proprio potere e prestigio sulla familiarità alla corte e sulla sinergica partecipazione all'esercizio della cosa pubblica. Il possesso di *curtes* si sposa sovente con la frequentazione della *curtis* per antonomasia. Fra gli *actores*, autorità centrale ed *élites* a contorno, che occupavano la sfera pubblica nella società "rappresentata" del placito, vigeva una relazione simbiotica<sup>27</sup>.

I *potentes* potevano contare su *curtes* e *manentes*, vuoi perché traevano e immettevano risorse nel circuito redistributivo mosso dalla *curtis*, vuoi perché tendevano a riprodurre le forme di organizzazione adottate dal suo *dominus*, il re, che si diceva posto dal signore celeste alla guida della società<sup>28</sup>. Nelle sue disponibilità si trovava una base fondiaria incomparabile, che gli garantiva un'ubiquità sulla scala del *regnum* capace di propagare e materializzare la sua presenza e *potestas*<sup>29</sup>. La tenuta di questa relazione simbiotica e del circuito che essa generava entro la sfera pubblica sono tematiche di importanza centrale per la comprensione delle strutture sociali, politiche ed economiche altomedievali. Se la loro progressione diacronica resta ancora da approfondire per la regione padana, cuore del regno, più definita appare la situazione toscana. A Lucca e nella marca tale assetto restò in vigore per quasi tutto il secolo XI<sup>30</sup>. Fino a quel momento i *manentes* si mantengono confinati entro la sfera pubblica.

Le carte lucchesi forniscono anche degli spunti sulla funzione e il significato economico dei *manentes*. Proprio traendo le mosse da queste testimonianze, gli studi di Chris Wickham hanno mostrato esemplarmente come in genere la ricchezza fondiaria fosse nel regno assai distribuita entro un largo spettro di piccoli e medi possessori e il quadro agrario fosse composto da un fitto mosaico di appezzamenti<sup>31</sup>. I *manentes* si trovavano immersi in una trama fondiaria caratterizzata da un alto tasso di dispersione. Se li collochiamo in questa architettura spaziale e produttiva, a ben vedere senza eccezione essi appaiono esclusi, sebbene talvolta in stretta prossimità come a Massarosa («iusta ipsa corte adiacentes ... qui omnis iam dicte cortis vicini esse videntur»)<sup>32</sup> dalle uniche vaste proprietà coerenti: le riserve dominicali, detenute

<sup>27</sup> Sul rapporto fra re ed *élites*, Innes, *State and Society*; MacLean, *Kingship and Politics*. Sulla rappresentazione delle società al placito secondo un modello concentrico, Petrucci, Romeo, *Scrivere in iudicio*. Cfr. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche*, p. 632.

<sup>28</sup> Una generale riflessione sull'ordine politico e sociale e la sua strutturazione in Le Jan, *Famille et pouvoir*; Devroey, *Puissants et misérables*. Sull'imitatio regis dei *potentes* del regno italico, esempi icastici giungono dalle fonti letterarie. Si vedano le cornici in cui sono inquadrati i marchesi Adalberto II di Tuscia in Liutprando e Manfredi degli Arduinici nell'epistolario damiano: Antapodosis, pp. 126-127; *Die Briefe des Petrus Damiani*, 2, n. 110. Cfr. Tomei, *The Power of the Gift*, pp. 123-134; D'Acunto, *Nostrum Italicum Regnum*, pp. 99-103.

<sup>29</sup> Barbier, *Le fisc du royaume franc*, pp. 271-285.

<sup>30</sup> Wickham, *La signoria rurale*, pp. 343-409; Tomei, *Milites elegantes*.

<sup>31</sup> Da ultimo una sintesi in Wickham, *Framing the Early Middle Ages*, pp. 203-219, 293-301, 387-393.

<sup>32</sup> *I diplomi di Ugo e Lotario*, n. 31 e relative *Nachurkunden*.



dalle *élites* più eminenti. Le fonti sono molto precise e concordano su questo punto.

Con il possesso di *manentes* il grande proprietario fondiario disponeva, pertanto, di singoli o gruppi circoscritti di coltivatori soggetti a un forte vincolo di dipendenza, per cui valevano regole diverse rispetto agli uomini che lavoravano nelle terre circostanti. Ciò è evidente per i *manentes* dei canonici legati alla *curtis* incastellata di Massarosa, esonerati dalla convocazione richiesta in una data imprecisata della prima metà del secolo XI da un ufficiale del marchese, il gastaldo Cantaro, e autorizzati a non lasciare la loro residenza per custodire il castello<sup>33</sup>; o per quelli dei *de Montemagno* che si trovavano in un territorio altrimenti governato, con pubblico assenso, dal castello episcopale di Moriano. Per definire meglio la loro condizione di eccezione in questo ambito si giunse a un accordo fra vescovo e *de Montemagno*, siglato con la redazione di un *breve* alla fine degli anni Settanta dello stesso secolo<sup>34</sup>.

Lo *status* particolare di questi dipendenti, rinforzato dagli atti pubblici, si lega talvolta allo svolgimento di servizi speciali. È il caso di Carignano, nella piana occidentale di Lucca. In una zona situata presso il toponimo parlante *Teupascio*, l'“acqua del re”, e il punto di attraversamento del Serchio dove sorse il “ponte del marchese”, dalla metà del X secolo il vescovato aveva il diritto di raccogliere le decime consistenti in vino, olio di oliva, frumento e animali consegnati dagli uomini così come dai *manentes* che ivi erano abituati a produrre e dare tegole («*ibique iuxta manentibus qui tegulas reddebat*»). Le decime furono oggetto di concessione livellaria a due ecclesiastici per il censo annuale di 500 tegole (per inciso, si tratta della sola carta di livello che si riferisce espressamente ai *manentes*), salvo poi rientrare nella piena disponibilità episcopale nel secolo XI<sup>35</sup>. La produzione di laterizi fu molto scarsa in Tuscia fino alla fine del XII secolo. È questo l'unico centro specializzato conosciuto nelle fonti, ancora da studiare con l'attenzione che merita<sup>36</sup>.

Non soltanto i *manentes* si distinguono in attività artigianali particolari, ma anche per lo svolgimento di servizi fondamentali di coordinamento, capaci di tenere assieme grandi proprietà dalla struttura bipartita e dispersa. Mi sposto fuori Lucca, ricorrendo ai polittici di Santa Giulia di Brescia, con quelli di Bobbio dal punto di vista formale e materiale i più affini agli inventari lucchesi. Qui i servizi di messaggeria per il trasporto di lettere e mandati sono

<sup>33</sup> Lucca, Biblioteca Capitolare, ms. 124, fol. 3r. È la lettera del gastaldo marchionale cui si accennava poc'anzi. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 140.

<sup>34</sup> Per un'analisi del *breve*, citato alla nota 24, si vedano Wickham, *Economia e società rurale*, pp. 410-411; Wickham, *Comunità e clientele*, pp. 98-100; Fiore, *Il mutamento signorile*, p. 223; Tomei, *Milites elegantes*, pp. 279-282.

<sup>35</sup> Alla carta di livello ricordata alla nota 23, da cui traggio la citazione, si deve aggiungere ASL, D, S. Croce, 950 luglio 1. Le decime di Carignano figurano fra i possessi e diritti episcopali considerati inalienabili da Alessandro II, papa e vescovo di Lucca, nella bolla *Quamvis circa omnes* (ASDL, AAL, D, Priv. 3; ed. MDL, 5/3, n. 1795). Fra le località comprese in questo areale se ne trovano due che nel nome rimandano alla produzione di laterizi: *Teulaila* e *Ficcline*. Circa l'ubicazione di *Teupascio*, si vedano ASL, D, S. Ponziano, 1071 settembre 17, 1081 agosto 25.

<sup>36</sup> Redi, *I laterizi nell'edilizia medievale*, pp. 194-195.

svolti più spesso dagli *aldii*, categoria sociale e giuridica collocata dalla legge longobarda a metà strada fra libertà e servitù, ma anche da una manciata di *manentes*, segnatamente nella *curtis* abbaziale della Val Camonica<sup>37</sup>. Come già nel caso dei *manentes libellarii* di Bobbio, anche questa doveva costituire una peculiarità che nei polittici si guadagna qualche tratto di penna.

La digressione mi offre lo spunto per ampliare l'orizzonte al cuore del regno in ottica comparativa. Il campione che ho scelto di passare in rassegna e mettere a confronto con il caso di Lucca è l'insieme di documenti editi digitalmente nel *Codice Diplomatico della Lombardia medievale*, progetto curato da Michele Ansani<sup>38</sup>. Si tratta di una base variegata per provenienza, ma omogenea per criteri e qualità di edizione, di buon volume complessivo, in cui spiccano per consistenza i bacini documentari di Santa Giulia di Brescia, e quelli dei vescovati di Bergamo e Cremona. Per il periodo anteriore al secolo XII, essa conta poco meno di 1200 atti. Un dato di raffronto preliminare, di ordine quantitativo: le carte di Lucca, per la maggior parte prodotte e/o conservate dal vescovato, nello stesso arco cronologico raggiungono un valore tre volte più grande.

Un affondo sistematico su questa collezione digitale del patrimonio documentario lombardo restituisce un quadro perfettamente sovrapponibile a quello tratteggiato per il centro politico di riferimento della marca di Tuscia. Si è già visto che *manentes* si trovano nei polittici, tra l'ultimo quarto del IX e i primi anni del X secolo: oltre a Santa Giulia<sup>39</sup>, nell'inventario relativo al vescovato di Bergamo. Qui il termine è impiegato con fine distintivo e si riferisce, nelle somme conclusive in calce all'inventario, al novero dei *massarii* che non erano più nella diretta disponibilità episcopale, ma erano stati concessi in beneficio: ancora una volta traspare così una sinonimia non perfetta fra *massarii* e *manentes*<sup>40</sup>. Il vocabolo è attestato, inoltre, nei diplomi regi e imperiali: almeno dal primo quarto del secolo X ebbe *manentes* il vescovato di Cremona<sup>41</sup> e, alla fine del IX, per favore imperiale, ne ottenne 18 un *fidelis* di Guido di Spoleto, Fulcrodo, legati alle *curticellae* di Marnate e Mozzate, a nord-ovest di Milano, e a una terza detta *Rodeni*, a Pavia<sup>42</sup>. Le carte private restituisco-

<sup>37</sup> *ChLA*, 96, n. 25. Cfr. Tomei, *Una nuova categoria documentaria*, p. 136.

<sup>38</sup> < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/> > (16/01/2021).

<sup>39</sup> < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiu-lia0906-12-31> > (16/01/2021).

<sup>40</sup> *ChLA*, 98, n. 33; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bg/bergamo-pergamene2-1/appendice/bgpergg0909-12-31> > (16/01/2021).

<sup>41</sup> *I diplomi italiani di Rodolfo II*, n. 5; *MGH*, DKII. 146, DHIV. 36a; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo0924-09-27B> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardo0924-09-27> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardo1030-03-18> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-sicardo/carte/vescovosicardo1058-06-15> > (16/01/2021).

<sup>42</sup> *I diplomi di Guido e Lamberto*, n. 17; *ChLA*, 99, n. 23; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/bs/brescia-sgiulia1/carte/sgiu-lia0892-07-18> > (16/01/2021). Alla *curticella* pavese sono riferiti anche quattro *aldii*.

no, infine, una comparsa sporadica, con riferimento, nel primo quarto dell'XI secolo, a Sigefredo *de Sorexina*, personaggio di spicco dell'aristocrazia lombarda<sup>43</sup>. Viene bene il parallelo con i *de Montemagno* in Tuscia: entrambi i gruppi parentali si stagliano nel tessuto aristocratico di rango non comitale e con il procedere del secolo XI riuscirono a contrarre unioni ipergamiche; avevano uno spazio di azione sovralocale e possedevano *curtes* incastellate in più zone, spesso non discosto da complessi del fisco; militavano nelle clientele episcopali, godevano di vicinanza ai grandi del regno e si distinguono sul proscenio delle assemblee placitarie.

Nelle testimonianze cremonesi emerge con particolare rilievo, come a Lucca, il regime peculiare dei *manentes*: la loro sottoposizione agli obblighi pubblici è oggetto di discussione e puntualizzazione. Quanto alla partecipazione al placito e alla richiesta di dazi e opere pubbliche (*curatura, teloneum e angaria*) entro la città e nelle cinque miglia circostanti, il vescovato si rivolse a più riprese al palazzo per ottenere rassicurazione e conferma della *potestas* sui suoi *libellarii* e *manentes*, che appaiono termini distinti e giustapposti. Costoro non potevano sottrarsi al giudizio presieduto dal presule o da un suo emissario, né, d'altro canto, dovevano essere oggetto di vessazione da parte degli ufficiali pubblici<sup>44</sup>. Con riguardo alla riscossione della decima, il vescovato ebbe garanzie da Sigefredo *de Sorexina*: i *manentes* di quest'ultimo l'avrebbero corrisposta alla pieve in cui erano inquadrati, soggetta alla *potestas* episcopale<sup>45</sup>.

È tempo quindi di riassumere i tratti principali che emergono dallo spoglio della documentazione notarile e delle scritture "leggere" per i secoli dal IX all'XI. I *manentes* hanno un regime peculiare e distinto nel paesaggio agrario: rappresentano piccole sfere personali suscettibili di eccezione. Sono ingabbiati entro il sistema di organizzazione curtense e rimangono sempre fuori, seppur talvolta siano detti vicini o adiacenti, dall'ambito confinato del dominico su cui prestano *corvées*. Talvolta svolgono produzioni e attività specifiche. In genere non sono illuminati entro il campo visivo delle carte private, ma ricorrono nelle fonti che ci parlano delle *curtes* in gestione diretta

<sup>43</sup> < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1015-05-21a> >; < <http://www.lombardiabeniculturali.it/cdlm/edizioni/cr/cremona-vescovo1/carte/vescovo1015-05-21b> > (16/01/2021). Per un profilo dei *de Sorexina* cfr. Violante, *Una famiglia feudale*, pp. 653-710; Keller, *Signori e vassalli*, pp. 173-175; Menant, *Campagnes lombardes*, pp. 620-621.

<sup>44</sup> Tasto dolente e costante preoccupazione è per il vescovato la relazione con la *curtis* regia di Sospiro, vastissimo complesso il cui centro di coordinamento sorgeva a sei miglia dalla città, come testimonia la lunga serie di diplomi dei vescovi cremonesi copiata, al principio del secolo XIII, nel cosiddetto Codice di Sicardo. Cfr. Settia, *L'età carolingia e ottoniana*.

<sup>45</sup> L'impegno fu contratto in occasione della donazione al vescovato da parte di Sigefredo *de Sorexina* della cappella di *Muntenarigo* (21 maggio 1015), che poteva fungere da polo alternativo di riscossione per le decime dei *manentes*, in concorrenza con la pieve di San Giorgio di Ocasale. Per sua parte il vescovo promise di non contestare i diritti "di patronato" (*utilitatem et honorem*) dei *de Sorexina* sull'oratorio. L'opposta lettura di queste carte data da Violante, *Una famiglia feudale*, pp. 676-679, è condizionata dall'edizione della documentazione cremonese disponibile al tempo.

del fisco o poste, comunque, nella sfera pubblica, immesse cioè nel circuito di redistribuzione e/o detenute da quanti godevano di *Königsnähe*.

### 3. *Capitolari*

Per raffinare il grado di comprensione su significato, funzione, tempi e contesto di formalizzazione della figura del *manens*, volgo lo sguardo ai capitolari, tipologia di fonte che sta conoscendo negli ultimi anni una primavera storiografica. Mi riferisco al nuovo progetto di edizione che, dopo la scomparsa di Hubert Mordek, è portato avanti fra gli altri da Stefan Esders, Steffen Patzold e Karl Ubl. L'obiettivo dichiarato è dare il giusto peso alla complessa tradizione di questi testi, restituendo loro profondità storica<sup>46</sup>.

Dal punto di vista metodologico, i capitolari non devono essere considerati alla stregua di veri e propri decreti sovrani, ma piuttosto disposizioni prese in assemblee di corte su argomenti specifici di discussione. Esse erano poi raccolte e continuamente ricopiate all'interno di codici eterogenei per scopi pratici, su richiesta dei molteplici attori presenti sullo scacchiere politico del regno. Queste collezioni il più delle volte prendevano le mosse non dai fogli sciolti disseminati dalla corte, ciascuno contenente singole deliberazioni e oggi non più conservati, ma da raccolte già esistenti in forma di codice.

A ogni passaggio, il compilatore interveniva selezionando, riordinando, combinando e finanche riformulando il materiale a sua disposizione. Il suo lavoro e il successivo utilizzo delle raccolte nella quotidiana dialettica giudiziaria e più latamente politica sono testimoniati da frequenti segni di nota, glosse, rimandi interni presenti sui margini e nello spazio interlineare. Anziché limitarsi all'analisi del testo normativo, è necessario, dunque, partire dallo studio del manoscritto e della collezione in cui esso è stato trasmesso.

Il capitolo di interesse per questa ricerca è conservato da un solo testimone: Milano, Biblioteca Ambrosiana, O. 55 sup. Con O. 53 sup. il codice va a comporre il più antico esempio della categoria conosciuta in storiografia come *Liber Papiensis: corpus* legislativo relativo al regno italico, instabile e mosso dalla pratica, che riunisce le *leges* longobarde e i capitolari, giungendo in questo caso a Enrico II. La raccolta fu assemblata in Italia settentrionale, probabilmente a Pavia nel primo scorcio del secolo XI<sup>47</sup>. O. 53 sup. e O. 55

<sup>46</sup> Mordek, *Bibliotheca capitularium*; Patzold, *Normen im Buch*; Patzold, *Capitularies in the Ottonian realm*. Nel sito del progetto, < <https://capitularia.uni-koeln.de/> > (16/01/2021), è disponibile una discussione e un'ampia bibliografia sulla questione.

<sup>47</sup> Mordek, *Bibliotheca capitularium*, pp. 243-250; da integrare con le schede realizzate da Thomas Gobbitt per il progetto *Lombard Law Books in the Long Eleventh Century*, incentrato sulla trasmissione di questo *corpus* legislativo: < <https://thomgobbitt.files.wordpress.com/2016/04/milan-ba-o-53sup.pdf> >; < <https://thomgobbitt.files.wordpress.com/2016/04/milan-ba-o-55sup.pdf> > (16/01/2021). I due manoscritti sono stati digitalizzati: < <http://213.21.172.25/ob-02da8280obed26> >; < <http://213.21.172.25/ob02da8280obed27> > (16/01/2021). Cfr. Radding, *Le origini della giurisprudenza*, pp. 30, 99-106; Radding, *Law Books*, pp. 296-297.

sup. dovettero passare al monastero di San Giusto di Susa in corrispondenza della sua fondazione, promossa nel 1029 dal marchese arduinico Olderico Manfredi e dalla moglie Berta Obertenghi, dove si conservavano ancora in età moderna<sup>48</sup>.

I due tomi sono famosi almeno per un altro paio di ragioni. Trasmettono, in primo luogo, le *Quaestiones ac monita*, operetta che tratta questioni di legge longobarda, salica e romana: la più antica testimonianza di un contatto fra i giudici di Pavia e il diritto giustiniano<sup>49</sup>. Contengono, in secondo luogo, i cosiddetti *Catalogi Segusini*, due asciutte cronache che ripercorrono la successione dei re italici da Ugo di Arles a Enrico II; secondo Carlo Cipolla, sono la fonte da cui attinge il *Chronicon Novaliciense*<sup>50</sup>. In questa sede non posso approfondire il discorso per non allontanarmi troppo dal fuoco della ricerca. Mi propongo di sviluppare altrove la storia raccontata dai manoscritti, lavorando soprattutto sui numerosi e interessanti *marginalia*; compito che riserva non poche sorprese.

Basti qui dire che il capitolo posto in esame restava di cogente attualità all'inizio dell'XI secolo quando fu selezionato e ricopiato nel codice: un interesse testimoniato viepiù da un segno di nota aggiunto poi sul margine sinistro. La disposizione fa parte di una sezione di capitolarî, sentenze conciliari e materiale variegato, numerata in 42 rubriche e attribuita, su questo punto segue Mordek, a Ludovico il Pio e Lotario I (foll. 33r-40r)<sup>51</sup>. Nel suo lavoro di assemblaggio, lo scriba inserisce per ottavo il *Capitulare de iustitia* di Ottone III (fol. 34r)<sup>52</sup>, perciò si interrompe e annota a margine l'errore: «non debebam scribere isto capitulo». La rubrica che concerne i *manentes* è quella subito successiva; la nona della raccolta (foll. 34v-35r). La riporto per intero<sup>53</sup>:

Statuimus de decimis unde iam inter episcopo seu reliquis sacerdotibus et comitibus et vassis et reliqui fidelibus nostris multa audivimus intenciones set si ecclesie sive in sua proprietate habeat sicut in capitulare constitutum est ipsa decima de suo domo coltile rebus in eadem ecclesia concedimus ipse sacerdos qui ibi ordinatus fuerit ipsa decima disspenset pro luminaria sive elemosinis distribuad.

Statuimus de suos manentes qui in eadem parrohia comanentes sunt ipsa decima a plebe donent et si contradixerint a publice dstringantur sicut in capitulare nostro constituimus.

<sup>48</sup> Cipolla, *Le più antiche carte*, n. 1. Cfr. Cau, *Carte genuine e false*. All'atto partecipò anche il conte Wiberto, fratello di re Arduino.

<sup>49</sup> Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. O. 53 sup., foll. 101r-104r; ms. O. 55 sup., foll. 1r-2v, 76r-77r. Cfr. Radding, Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis*, pp. 78-80.

<sup>50</sup> Milano, Biblioteca Ambrosiana, ms. O. 53 sup., foll. 100r-101r; ms. O. 55 sup., foll. 78r-79r. Cfr. Monumenta Novalicensia vetustiora, 1, pp. 409-416.

<sup>51</sup> Mordek, *Bibliotheca capitularium*, pp. 246-247. Lo scioglimento dell'ambiguo e scorretto titolo della sezione, «Incipit capitula secundum Lodoici imperatoris filius Lothari imperatoris», è su base contenutistica. Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 196-197, ha attribuito, invece, questo capitolo a Ludovico II.

<sup>52</sup> MGH, Const., n. 22.

<sup>53</sup> È il capitolo 8 dei *Capitula italica* (MGH, Capit., n. 168): < <https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-168/> > (16/01/2021).

Il testo, che per comodità chiamerò d'ora in avanti capitolo ambrosiano, rimanda a disposizioni precedenti. Insieme fanno parte di un intenso sforzo normativo promosso dalla corte imperiale, alimentato dalla contrattazione fra i diversi soggetti che animavano la sfera pubblica. Prendendo spunto da elementi già presenti nel regno longobardo, l'obiettivo era la costruzione di modelli di organizzazione della dominazione in cui inquadrare in maniera sistematica la *societas Christiana*: le strutture di ordinamento definite dalla storiografia sistema curtense e sistema per pievi. Elemento di congiunzione fra le due è la decima. Su questo il riferimento è al magistero di Cinzio Violante<sup>54</sup>.

C'è un tema su cui ribattono costantemente i capitolari carolingi che cominciano ad affiancarsi alle leggi nazionali, con intensità massima sotto Lotario I: il popolo cristiano doveva versare la decima. Chi non lo faceva doveva essere sottoposto al potere coercitivo e punitivo (*districtio*) della *iustitia* pubblica. Lo attestano il capitolo 8 del *Capitulare Mantuanum secundum generale* (813) e il capitolo 9 del *Capitulare Olonnense ecclesiasticum primum* (825)<sup>55</sup>. Così si chiude anche il capitolo ambrosiano che a tale catena normativa con buona probabilità si riferisce con l'espressione «sicut in capitulare nostro constituimus».

Si danno, tuttavia, delle eccezioni. Non sono inquadrate nel sistema per pievi le *curtes* del fisco, per cui si fissa nella medesima temperie uno strumento descrittivo e ricognitivo che ha potenziale modellizzante: il *Brevium exempla ad describendas res ecclesiasticas et fiscales*<sup>56</sup>. Alla cappella curtense spettavano le decime sul *dominicum*, termine che si era sostituito al longobardo *sundrium* con un indicativo passaggio semantico da bene riservato a bene del signore<sup>57</sup>.

Che cosa accadeva allora con le *curtes* poste nella sfera pubblica, oggetto di redistribuzione ai *potentes* spesso con la mediazione ecclesiastica? La legislazione è chiara per i complessi fondiari che costoro avevano in beneficio da chiese e monasteri su richiesta regia (*precaria verbo regis*). Essi dovevano dare a questi enti, posti sotto la speciale protezione del sovrano, la *nona et decima*, sta a dire il quinto, raccolto sul dominico<sup>58</sup>. Si prenda, ad esempio, il ca-

<sup>54</sup> Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 183-262. Cfr. Devroey, *Puissants et misérables*, pp. 519-583; *La dime, l'Église*.

<sup>55</sup> «De decimis ut dentur, et dare nolentes secundum quod anno preterito denuntiatum est a ministris reipublice exigantur» (*MGH, Capit.*, n. 93). «De decimis vero dandis statuimus, ut sicut in capitulari continetur quod in Mantua factum est ita qui eas dare nolunt dstringantur atque persolvant» (*MGH, Capit.*, n. 163): < <https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-163/>> (16/01/2021).

<sup>56</sup> Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 233-234; Devroey, *L'introduction de la dime*, pp. 95-96. Per uno stato degli studi sul *Brevium exempla* (*MGH, Capit.*, n. 128) si veda Campbell, *The Capitulare de Villis*.

<sup>57</sup> Ciò sembra rimandare a una più spiccata sacralizzazione del potere. Per l'etimologia del termine *sundrium* si veda Francovich Onesti, *Vestigia longobarde*, pp. 122-123.

<sup>58</sup> Constable, *Nona et Decima*, pp. 224-250.

pitolo 12 dei *Capitula vel missorum vel synodalia* (813)<sup>59</sup>. Altre *curtes* si trovavano in una zona grigia. Le cappelle che sorgevano nelle riserve padronali non di rado erano solite ricevere decime, per una consuetudine consolidatasi nel tempo. Avveniva, del resto, che le *élites* cercassero di estendere queste prerogative a tutti i complessi fondiari maggiori da loro detenuti a vario titolo, ora strutturati in maniera curtense.

Queste decime dominicali (*indominicatae*) erano accesa fonte di lite fra vescovi, altri ecclesiastici, conti, vassalli e *fideles* regi che attingevano al circuito redistributivo e adottavano nella propria base fondiaria, quale che ne fosse l'origine, il modello curtense<sup>60</sup>. Lo testimonia sia la prima statuizione del capitolo ambrosiano, sia il capitolo 1 dei *Capitula ab episcopis in placito tractanda* (829): «de decimis, quae ad capellas dominicas dantur et hominibus qui eas habent et in suos usus convertunt»<sup>61</sup>.

Si era già discusso a corte della questione. Il riferimento normativo cui si fa richiamo nel capitolo ambrosiano con l'espressione «sicut in capitulare constitutum est» è probabilmente il capitolo 13 dei succitati *Capitula vel missorum vel synodalia* (813). La soluzione cui si era giunti è ribadita e meglio precisata qui<sup>62</sup>. Il criterio decisivo per il versamento delle decime e la prestazione delle altre *operae* e *servitia* che andavano a comporre la *iustitia*, in altre parole ciò che l'individuo doveva fare e dare pubblicamente, dipendeva dalla sua collocazione spaziale, nello specifico dalla residenza rispetto al dominico. Un doveroso inciso. Al pari delle decime, la *iustitia* è un punto su cui insistono i capitolari; tanto carico di significato da fare breccia nelle due tipologie documentarie che si formalizzarono in questo periodo e andarono a caratterizzare i secoli seguenti fino all'XI: carte di livello e *notitiae* di placito<sup>63</sup>.

Quanti *commanent infra* erano soggetti al *dominus* della *curtis* e rendevano le decime alla cappella del *domo coltile* – o la *nona et decima* nel caso il padrone l'avesse *precaria verbo regis*. Gli *homines* che *commanent foras*, o per dirla con il capitolo ambrosiano «qui in eadem parrohia comanentes sunt», cioè che dimoravano fuori da questi ambiti territoriali di eccezione, la dovevano rendere al vescovo. Essi erano, infatti, disseminati nello spazio della diocesi, sottoposto alla sua chiesa madre e inquadrato per pievi<sup>64</sup>.

<sup>59</sup> «Ut nonas et decimas donent qui res ecclesiarum habent iussio est domni regis» (*MGH, Capit.*, n. 84).

<sup>60</sup> Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, pp. 196-199.

<sup>61</sup> *MGH, Capit.*, n. 186: < <https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-186/> > (16/01/2021).

<sup>62</sup> «Ut capellas que infra illorum res sunt qui antiquo tempore decimam habuerunt non sit abstractum de illis qui infra ipsa villa commanent excepto nona et decima de dominico» (*MGH, Capit.*, n. 84). Sul valore polisemico dei termini *villa* e *curtis* e il loro rapporto reciproco si veda Negro, *Villa e curtis*. Il capitolo ambrosiano va appunto a chiarire i termini della questione, per disambiguare fra un senso più ampio di *villa*, l'intero complesso aziendale, e quello più ristretto di residenza padronale/centro dominico, cui fanno capo terre e mansi.

<sup>63</sup> Ghignoli, *Libellario nomine*; Tomei, *Censum et iustitia*.

<sup>64</sup> Ronzani, *L'organizzazione territoriale delle chiese*; Ronzani, *L'organizzazione territoriale della cura d'anime*.

A questi *homines* che *commanent foras* e alla discussione circa il loro prestare o meno come gli altri gli obblighi pubblici potrebbe riferirsi un altro capitulare di grande interesse studiato da Esders e relativo al reclutamento militare, nello specifico da parte dei conti per una spedizione in Corsica: i *Capitula de expeditione Corsicana* (825)<sup>65</sup>. Esso è trasmesso da due codici molto rinomati: Cava de' Tirreni, Biblioteca della Badia, 4; Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigi F. IV. 75<sup>66</sup>. Il primo contiene in testa alla raccolta di leggi longobarde e capitolari l'*Origo gentis Langobardorum* ed è impreziosito da splendide e famose miniature; il secondo è l'unico testimone del *Chronicon* di Benedetto del Soratte.

Nei due manoscritti il capitulare fa parte di una collezione che dipende dallo stesso modello, realizzato forse a Pavia negli ultimi anni di governo di Lotario I. Entrambi raccontano una storia per molti versi analoga alla coppia di codici ambrosiani, ponendo in evidenza due particolari congiunture: lo zenit legislativo al tempo di Lotario I, in cui furono promulgate le disposizioni normative che confluirono nelle raccolte<sup>67</sup>; i decenni a cavaliere del 1000, in cui furono realizzati i manoscritti<sup>68</sup>. L'ambiente di produzione va connesso alla cerchia vicina alla corte imperiale. Nel corso della cosiddetta *renovatio Imperii Romanorum* di Ottone III e del successivo scontro fra Arduino ed Enrico II, si hanno prove circa il possesso di codici di *leges* e capitolari da parte degli attori che partecipavano alla *iustitia* pubblica e alla comunicazione politica di vertice<sup>69</sup>.

Walter Pohl ha ipotizzato che il manoscritto cavense possa avere avuto origine a Montecassino durante il soggiorno meridionale di Ottone III e del suo più stretto collaboratore, il marchese di Tuscia Ugo, nella tarda estate del 999<sup>70</sup>. Quello chigiano, secondo Paola Supino Martini, fu prodotto nel medesimo torno di anni<sup>71</sup>. Ponendosi sulla scia dell'itinerario di corte e tenendo conto del legame fra i due codici testimoniato dalla collezione pavese, gua-

<sup>65</sup> MGH, Capit., n. 162: < <https://capitularia.uni-koeln.de/capit/ldf/bk-nr-162/> > (16/01/2021). Cfr. Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*.

<sup>66</sup> Mordek, *Bibliotheca capitularium*, pp. 98-111, 756-768. Entrambi sono stati digitalizzati: < <http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANTo000%3ACNMD0000205012&mode=all&teca=MagTeca+-+IC-CU> > (16/01/2021); < [https://digi.vatlib.it/view/MSS\\_Chig.F.IV.75](https://digi.vatlib.it/view/MSS_Chig.F.IV.75) > (16/01/2021).

<sup>67</sup> Schäpers, *Lothar I.*, pp. 101-168.

<sup>68</sup> Tomei, *Da Cassino alla Tuscia*; Vocino, West, "On the life and continence of judges".

<sup>69</sup> Così, ad esempio, Giovanni Filagato, favorito dell'imperatrice Teofano posto a capo della camera regia, arcivescovo di Piacenza poi eletto papa con il nome di Giovanni XVI; e il monaco cassinese Winizo, chiamato dal marchese di Tuscia Ugo alla guida dell'abbazia regia di San Salvatore al Monte Amiata. D'altro canto, all'*episcopus imperii*, uomo di corte poi assiso dall'imperatore sulla cattedra di Vercelli, Leone, si deve la compilazione dei capitolari emanati nel regno italico da Ottone III, fra cui il già citato *Capitulare de iustitia*; cfr. Metrum Leonis.

<sup>70</sup> Pohl, *Werkstätte der Erinnerung*, pp. 108-151.

<sup>71</sup> Supino Martini, *Roma e l'area grafica*, pp. 88-98, 290-291. Circa la sua origine, l'incertezza verte fra San Paolo fuori le Mura, dove è noto uno *scriptorium* e il codice era conservato almeno dall'età bassomedievale, e Sant'Andrea al Monte Soratte, dove forse visse l'autore del *Chronicon* Benedetto; abbazie fra loro certamente in contatto. Maskarinec, *Legal Expertise*, che si è interrogata anche sul nesso con il codice cavense e sul rapporto fra la collezione di capitolari e



dagna credito la possibilità che ciò sia avvenuto a San Paolo fuori le Mura, abbazia che proprio allora fu riformata da uno degli ideologi della *renovatio*: Odilone di Cluny, assoluto protagonista nel seguito imperiale<sup>72</sup>.

A ritroso nel tempo, torno al momento di emissione del capitolare. Nell'assemblea presieduta da Lotario I nel febbraio dell'825 presso la *curtis* regia di Marengo, in previsione della spedizione militare in Corsica, la discussione tocca un punto preciso. Il nodo è se dovevano essere soggetti alla *districtio* comitale gli *homines* posti sotto la protezione dei gastaldi, responsabili della gestione dei beni del fisco, al servizio del palazzo come vassalli regi, o di vescovi e abati, e che *foris manent*. L'ultima espressione non è di semplice scioglimento dato lo stile del capitolare, che riproduce il linguaggio dell'oralità facendo ampio ricorso all'anacoluta e presenta non poche sviste e imprecisioni. Giova ricordare qui la correzione sul testo proposta convincentemente da Esders: *castaldi* non *austaldi*; lezione da cui è disceso un radicato mito storiografico<sup>73</sup>.

Anche questa disposizione si riferisce, dunque, a quanti per sfuggire alla *iustitia*, che si fece decisamente più esigente con la messa in opera nel regno della dominazione franca, come di recente ha sottolineato François Bougard, si davano ai *potentes* ed erano ingabbiati entro le loro *curtes* – e qui il riferimento è al *The Caging of the Peasantry* di Chris Wickham<sup>74</sup>. L'esito del dibattito, che fece poi giurisprudenza, dovette ricalcare la soluzione di compromesso raggiunta circa la corresponsione della decima all'ordinario diocesano. Per la chiamata all'esercito, dirimente era la residenza o meno dentro i confini delle riserve dominicali, spazi di eccezione detenuti dai grandi laici ed ecclesiastici vicini al re. Così propongo io di leggere *qui foris manent*, perifrasi formulare altrimenti non perspicua, giovandomi del confronto con le fonti già analizzate<sup>75</sup>.

Uno studio dei capitolari attento alla loro tradizione conferma, in sostanza, e arricchisce il ritratto già delineato sulla base delle testimonianze docu-

il *Chronicon*, si è espressa di recente a favore della seconda attribuzione, pur restando sul piano delle ipotesi.

<sup>72</sup> Huschner, *Abt Odilo von Cluny*.

<sup>73</sup> Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*, pp. 121-123; essa scaturisce da un errore di copiatura ripetuto in più passi di Chigi F. IV. 75 (sopra, nota 66 e testo corrispondente). Cfr. Tabacco, *Dai re ai signori*, p. 90; Gasparri, *Strutture militari*, pp. 705-706; Grillo, *Cavalieri e popoli*, p. 46.

<sup>74</sup> Bougard, *Les biens et les revenus publics*; Wickham, *The Inheritance of Rome*, pp. 529-551.

<sup>75</sup> Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana"*, pp. 119-140. La norma specifica prima chi può restare a casa, poi quelli su cui c'è margine di discussione, infine chi è tenuto a partire. Nel caso degli *homines* dei gastaldi vassalli del re, sono esonerati dal servizio militare quanti si sono loro commendati; il re si riserva di considerare la posizione di quanti risiedono sulla loro terra allodiale («Qui autem in eorum proprietatem manent»); devono andare all'esercito «qui beneficia nostra habent et foris manent». Gli *homines* di vescovi e abati «et qui foris manent», a eccezione di due, sono obbligati a sottoporsi alla *districtio* dei conti. Nel dare un'interpretazione alla locuzione "che risiedono fuori", lo studioso tedesco si è mantenuto cauto, notando come questi uomini dovessero trovarsi in una "posizione periferica", che non permetteva il loro reclutamento attraverso i gastaldi.

mentarie. Tutte queste fonti ci parlano di una figura in via di formazione e definizione durante la prima metà del secolo IX, epoca cui risalgono le disposizioni e la loro prima fissazione in raccolte. La sua genesi è conseguenza di trasformazioni che modificarono in profondità le strutture politiche e sociali del regno. Andarono configurandosi allora delle cornici di inquadramento capaci di descrivere e organizzare la realtà, quella matrice carolingia ancora pienamente funzionale e discernibile al passaggio fra X e XI secolo, epoca cui risalgono i manoscritti che con fine pratico le stesse norme tramandano. Nelle parole di Jean-Pierre Devroey, che rileggeva Le Goff: «l'idéal serait une société de "manants", (de *manere* : demeurer), fixés dans leur "état" voulu par Dieu»<sup>76</sup>.

#### 4. *Il definirsi di una struttura*

In genere le fonti non specificano quale fosse lo *status* giuridico-personale dei *manentes*, che si trovano a vagare – una contraddizione al loro nome – in una sorta di terra di mezzo già occupata dagli *aldii*; perciò l'incertezza degli storici nel fissare un punto fermo entro la gamma di sfumature fra libertà e servitù. A ogni buon conto, non è questo un fattore caratterizzante. Le stesse occorrenze documentarie testimoniano il loro possibile far parte tanto dell'una, quanto dell'altra condizione. Di solito, poi, i *manentes* non riuscivano a stipulare dei contratti di livello, destinati a segmenti sociali più innalzati, ma anche in questo caso c'è qualche eccezione. Neppure le modalità di conduzione della terra sembrano un elemento discriminante. Del resto, l'obbligo di residenza sul fondo è clausola che compare fra le carte di livello nel caso dei concessionari di più bassa estrazione<sup>77</sup>. Qual è allora il significato della condizione di *manentia*?

Il quesito centrale sempre più cogente nella vita dell'individuo prescinde da una rigida contrapposizione fra libertà e servitù, bensì riguarda la sua collocazione nei paesaggi del potere così come andarono configurandosi dal periodo carolingio. La nascita della figura dei *manentes* credo racconti di un passaggio importante: l'istituzione di un criterio prettamente geografico-areale per la sistemazione dell'individuo entro le strutture della società. Durante il secolo IX si è detto che *manens* finì per sovrapporsi al termine *massarius*. Divenne allora decisivo precisare se gli *homines* avessero un vincolo curtense e se risiedessero dentro o fuori la riserva padronale, cui erano, comunque, a distanza legati dalla *iustitia dominica*.

In un assetto fondiario altrimenti molecolarizzato, il dominico era ambito coerente e di buona estensione per cui esisteva un confine preciso, geografico e concettuale. Esso si definisce "in negativo", quale oggetto di riserva ed

<sup>76</sup> Devroey, *Puissants et misérables*, p. 37.

<sup>77</sup> Andreolli, *Contratti agrari*.

eccettuazione, perché legato alla dimensione sacrale, separata e interdotta appunto, del potere<sup>78</sup>. Dentro questo spazio – l'espressione è di Simone Collavini – valevano altre “regole del gioco”. Perciò la sua alienabilità era questione delicata. Se sfuggiva di norma alla dialettica fra *possessores*, che ha restituito la maggioranza dei documenti preservati quale titolo di possesso sulla terra, i suoi contorni affiorano, comunque, fra le carte d'archivio<sup>79</sup>.

Spesso è stata rimarcata la ristrettezza e frammentazione delle riserve dominicali nel regno italico rispetto alle corrispettive di Oltralpe<sup>80</sup>. Cionondimeno quello che conta, a mio giudizio, è il rapporto relativo. Laddove il possesso fondiario era fittamente polverizzato, esse si stagiavano con nettezza e costituivano un forte elemento di differenziazione. Gli studi sul periodo altomedievale hanno sovente trascurato le *curtes* poste al centro della sfera pubblica, nella diretta disponibilità del fisco, più difficili da rintracciare nelle fonti e, tuttavia, quando indagate dal punto di vista storico e archeologico, assolutamente eccezionali sia per scala di grandezza, sia per qualità e volume delle attività che qui si concentravano. È questa una frontiera di ricerca in rapido avanzamento<sup>81</sup>.

Nell'interrogarsi sul complesso rapporto fra possesso e potere, terra e territorio, cui Giovanni Tabacco e Cinzio Violante e le loro scuole hanno dedicato tante e dense pagine<sup>82</sup>, la sfida che si apre è provare a studiare le *curtes* rinunciando al binomio oppositivo potere centrale/potere aristocratico, considerandole non soltanto come terreno di coltura del processo di signorilizzazione, ma anche e soprattutto come elemento comune a quanti popolavano la sfera pubblica e avevano accesso alle risorse socializzate e redistribuite in questo contorno. Il fine ultimo è abbandonare un orizzonte di attesa e osservare di per sé, e non a posteriori, le strutture politiche e sociali del regno italico dei secoli dal IX all'XI, prima che *curtes* e *manentes* divengano altra cosa, con uno slittamento semantico capace di descrivere e inquadrare il mondo signorile.

## 5. *Precisazioni*

Nelle fonti altomedievali *manens* è termine che compare a sprazzi. Esse gettano luce soltanto in particolari circostanze. In un certo senso può esse-

<sup>78</sup> Sulle radici della correlazione fra pubblico, sacro e inappropriabilità, il rinvio è a Thomas, *La valeur des choses*.

<sup>79</sup> Collavini, *I beni fiscali*; Collavini, Tomei, *Beni fiscali e scritturazione*.

<sup>80</sup> Fumagalli, *Il Regno italico*, pp. 101-112; Pasquali, *Sistemi di produzione*, pp. 291-307. Così anche Violante, *Ricerche sulle istituzioni*, p. 197, proprio dall'analisi del capitolo ambrosiano.

<sup>81</sup> Carocci, Collavini, *Il costo degli stati*; *Acquérir, prélever, contrôler*; *Spazio pubblico*; *Origins of a New Economic Union*; *Biens publics*; *The nEU-Med project*. La ricerca archeologica e antropologica sta cominciando a gettare luce anche su quanti *commant infra*, il gruppo umano che risiedeva sul dominico facendo riferimento alla cappella curtense, con lo studio delle sepolture.

<sup>82</sup> Sergi, *Storia agraria*.

re accostato a *fidelis* e *vassus*. Come questi non ha valore assoluto, ma relazionale: di qui un impiego condizionato. Nel suo caso il nesso vincolante si instaura non soltanto fra due persone, ma più spesso fra una persona e uno spazio: la riserva domocultile. E, infatti, *manentes* fanno capolino quando il dominico esce dalla penombra ed è messo a nudo il tessuto che connetteva organicamente le parti di una *curtis*, ritratta nella sua interezza. Perciò, nel qualificare un individuo, l'attributo può essere omesso nelle comuni *chartae* che definiscono rapporti negoziali fra *possessores*. Salvo eccezioni, in esse non v'è traccia di *manentes*, tanto come attori, quanto come tenutari di beni in coltivazione.

Da precisare è, poi, la sottile differenza, discernibile nelle carte, fra *manens* e *massarius*. I due campi semantici si sovrappongono, ma non con assoluta precisione. Ho mostrato testimonianze in cui i termini coesistono e sono impiegati insieme per aggiungere sfumature di significato. Si può dire che tutti i *manentes* stiano fuori dal dominico nella *pars massaricia*, ma al contempo che non tutti i *massarii* siano *manentes*. L'asserzione ricalca un po' il rapporto che intercorre fra *vassus* e *fidelis*: riprendendo un'osservazione di François Louis Ganshof, tutti i vassalli sono *fideles*, ma non tutti i *fideles* sono vassalli<sup>83</sup>. In buona sostanza, i *manentes* costituiscono degli spazi personali, delle schegge di eccezione in ragione del loro nesso con la riserva per eccellenza, il dominico. In forza di questo legame si distinguono perché fanno o non fanno qualcosa: prestano opere e talora svolgono servizi specifici, di produzione o trasporto; più in generale, non soggiacciono automaticamente agli stessi obblighi cui sono tenuti i loro vicini – il versamento della decima è senz'altro il tema più dibattuto, come testimoniano carte private e capitolari.

C'è un altro aspetto che dà conto di questa intermittenza e si intreccia con quanto detto: riguarda la prospettiva più che il soggetto. L'occorrenza del termine si situa, nei secoli dal IX all'XI, in fonti redatte da un punto di vista decisamente interno alla sfera pubblica, più spesso dal suo centro: in diplomi, nei politici delle abbazie regie e, a cascata, dai vescovati. Dal fuoco centrale lo sguardo non si proietta molto lontano: queste testimonianze ci parlano di complessi fondiari che si muovevano nella cerchia di corte; sta a dire, che erano detenuti da quanti avevano accesso alle risorse socializzate dal palazzo. I *manentes* ne sono un elemento caratterizzante. Eppure, sarebbe errato generalizzare. Non si può inferire che vi fosse una sorta di monopolio pubblico di questa categoria sociale, né essa, d'altro canto, qualifica in maniera sistematica tutti gli uomini presenti sul massaricio di queste *curtes*.

La definizione proposta ha lineamenti per lunghi tratti non così marcati. Con tutto ciò mi paiono evidenti le differenze con la *manentia* più conosciuta, quella dei secoli successivi all'XI. Essa ebbe origine nell'alveo del processo di signorizzazione, fra le forme del "nuovo servaggio"<sup>84</sup>. Fu uno strumento del

<sup>83</sup> Kasten, *Feudalesimo*, p. 41.

<sup>84</sup> Carocci, *Signorie di Mezzogiorno*, pp. 311-342; Collavini, *Mobility and Lordship*.

gioco sociale funzionale al controllo della mobilità, che con grande varianza trasse impulso dalle consuetudini locali. Man mano assunse una fisionomia più definita, segnatamente dopo l'incontro, verso la metà del secolo XII, con il diritto romano e il recupero del modello giuridico del colonato.

A mutare è, innanzitutto, il suo segno prevalente. Rispetto al passato, un elemento si accentua in maniera decisiva. Se prima un fattore determinante è il rapporto con lo spazio dominicale entro una cornice curtense, vincolo fondamentale dei *manentes* dei secoli XII e XIII è quello con la terra su cui risiedono. Con essa quasi si fondono, diventando dei beni immobili. La loro collocazione nei paesaggi del potere si fa più assoluta che relativa: è slegata da architetture fondiari di vasto raggio. In secondo luogo, i *manentes* non sono più in via esclusiva nelle mani dell'*entourage* di corte, ma potenzialmente si trovano nella disponibilità di tutti i signori. Degna di nota è altresì la grande diffusione e il successo di questo strumento. La condizione di *manentia* dal secondo quarto del secolo XII ha un protagonismo fino allora sconosciuto nella documentazione, quale oggetto di negoziazione e contesa. Essa si applica a larghi strati della popolazione contadina, in vivace aumento demografico, soprattutto nelle regioni come la Tuscia: caratterizzate da una frammentazione del quadro possessorio e una diffusione alquanto irregolare di spazi coerenti di distrettuazione signorile. Si tocca qui un punto in cui i vecchi parametri delle società di corte subiscono una sostanziale torsione. La semantica del potere rimanda, infatti, a un ultimo elemento di discontinuità, direi quasi rivoluzionario. Non si hanno più *manentes* laddove vi sono *curtes*, nella nuova accezione di ambito di riferimento di una signoria territoriale<sup>85</sup>.

<sup>85</sup> Fra gli esempi più calzanti di questa trasformazione si prenda Massarosa, nell'analisi di Tabarrini, *The Countryside*, che ringrazio per il confronto costante durante la stesura del testo. L'articolo trae, infatti, spunto dalla mia parte della comunicazione *Insecurity of Tenure, Desire for Control. The Long History of Manentes in the Light of Tuscan Medieval Sources (9<sup>th</sup>-12<sup>th</sup> Centuries)*, presentata assieme all'European Social Science History Conference 2018.

## Opere citate

- Acquérir, prélever, contrôler: les ressources en compétition (400-1100)*, a cura di V. Loré, G. Bühner-Thierry e R. Le Jan, Turnhout 2017 (Collection Haut Moyen Âge, 25).
- B. Andreoli, *Contratti agrari e patti colonici della Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in «Studi medievali», serie 3ª, 19 (1978), pp. 69-157.
- J. Barbier, *Le fisc du royaume franc. Quelques jalons pour une réflexion sur l'Etat au haut Moyen Âge*, in *Der frühmittelalterliche Staat - europäische Perspektiven*, a cura di W. Pohl e V. Wiesner, Wien 2009 (Forschungen zur Geschichte des Mittelalters, 16), pp. 271-285.
- Biens publics, biens du roi. Les bases économiques des pouvoirs royaux dans le haut Moyen Âge*, a cura di F. Bougard e V. Loré, Turnhout 2019 (Seminari internazionali del Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, 9).
- F. Bougard, *La justice dans le royaume d'Italie: de la fin du VIII<sup>e</sup> siècle au début du XI<sup>e</sup> siècle*, Rome 1995 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 291).
- F. Bougard, *Les biens et les revenus publics dans le royaume d'Italie (jusqu'au milieu du X<sup>e</sup> siècle)*, in *Biens publics*, pp. 79-120.
- Die Briefe des Petrus Damiani*, a cura di K. Reindel, München 1983-1993 (*Monumenta Germaniae Historica*, Briefe der deutschen Kaiserzeit, 4).
- P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, Roma 1991 (Studi superiori NIS, 109).
- D. Campbell, *The Capitulare de Villis, the Brevium exempla, and the Carolingian court at Aachen*, in «Early Medieval Europe», 18 (2010), pp. 243-264.
- S. Carocci, *Signorie di Mezzogiorno. Società rurali, poteri aristocratici e monarchia (XII-XIII secolo)*, Roma 2014 (La storia Saggi, 6).
- S. Carocci, S.M. Collavini, *Il costo degli stati. Politica e prelievo nell'Occidente medievale (VI-XIV secolo)*, in «Storica», 18 (2012), 52, pp. 7-48.
- A. Castagnetti, *La storia agraria dell'alto Medioevo nel Novecento fino ai primi contributi di Vito Fumagalli (1966-1971)*, in *Agricoltura e ambiente attraverso l'età romana e l'alto Medioevo*, Atti della giornata di studio per il 50° Anniversario della «Rivista di storia dell'agricoltura» (Firenze, 11 marzo 2011), a cura di P. Nanni, Firenze 2012, pp. 41-65.
- E. Cau, *Carte genuine e false nella documentazione arduinica della prima metà del secolo XI*, in «Segusium», 32 (1992), pp. 183-214.
- C. Cipolla, *Le più antiche carte diplomatiche del monastero di S. Giusto di Susa (1029-1212)*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano», 18 (1896), pp. 7-116.
- S.M. Collavini, *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 102 (2000), pp. 775-801.
- S.M. Collavini, *La condizione giuridica dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in *La signoria rurale in Italia nel Medioevo*, Atti del 2° convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), a cura di M.L. Ceccarelli Lemut e C. Violante, Pisa 2006 (Studi medioevali, 11), pp. 331-384.
- S.M. Collavini, *Mobility and Lordship*, in *Social Mobility in Medieval Italy (1100-1500)*, a cura di S. Carocci e I. Lazzarini, Roma 2018 (Viella Historical Research, 8), pp. 171-184.
- S.M. Collavini, *I beni fiscali in Tuscia tra X e XI secolo: forme di circolazione e ricadute sulle forme documentarie, c.s.*
- S.M. Collavini, P. Tomei, *Beni fiscali e scritturazione. Nuove proposte sui contesti di rilascio e di falsificazione di D. OIII. 269 per il monastero di S. Ponziano di Lucca*, in *Originale - Fälschungen - Kopien. Kaiser- und Königsurkunden für Empfänger in Deutschland und Italien (9.-11. Jahrhundert) und ihre Nachwirkung im Hoch- und Spätmittelalter (bis ca. 1500)*, a cura di N. D'Acunto, W. Huschner e S. Roebert, Leipzig 2017 (Italia regia, 3), pp. 205-216.
- G. Constable, *Nona et Decima. An Aspect of the Carolingian Economy*, in «Speculum», 35 (1960), pp. 224-250.
- N. D'Acunto, *Nostrum Italicum Regnum. Aspetti della politica italiana di Ottone III*, Milano 2002.
- J.-P. Devroey, *Puissants et misérables. Système social et monde paysan dans l'Europe des Francs (VI<sup>e</sup>-IX<sup>e</sup> siècles)*, Bruxelles 2006 (Mémoires de la Classe de Lettres, 40).
- J.-P. Devroey, *L'introduction de la dîme obligatoire en Occident. Entre espaces ecclésiastiques et territoires seigneuriaux à l'époque carolingienne*, in *La dîme, l'Église*, pp. 87-106.

- La dime, l'Église et la société féodale*, a cura di M. Lauwers, Turnhout 2012 (Collection d'études médiévales de Nice, 12).
- I diplomi di Guido e Lamberto*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1906 (Fonti per la Storia d'Italia, 36).
- I diplomi di Ugo e Lotario*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1924 (Fonti per la Storia d'Italia, 38).
- I diplomi italiani di Rodolfo II*, in *I diplomi italiani di Ludovico III e Rodolfo II*, a cura di L. Schiaparelli, Roma 1910 (Fonti per la Storia d'Italia, 37).
- S. Esders, *Die "Capitula de expeditione Corsicana" Lothars I. vom Februar 825. Überlieferung, historischer Kontext, Textrekonstruktion und Rechtsinhalt*, in «Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken», 98 (2018), pp. 91-144.
- A. Fiore, *Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (1080-1130 c.)*, Firenze 2017 (Reti Medievali E-Book, 28).
- N. Francovich Onesti, *Vestigia longobarde in Italia (568-774). Lessico e antroponomia*, Roma 1999 (Proteo, 6).
- V. Fumagalli, *Il Regno italico*, Torino 1978 (Storia d'Italia, 2).
- S. Gasparri, *Strutture militari e legami di dipendenza in Italia in età longobarda e carolingia*, in «Rivista Storica Italiana», 98 (1986), pp. 664-726.
- A. Ghignoli, *Istituzioni ecclesiastiche e documentazione nei secoli VIII-XI. Appunti per una prospettiva*, in «Archivio storico italiano», 162 (2004), pp. 619-666.
- A. Ghignoli, *Libellario nomine: rileggendo i documenti pisani dei secoli VIII-X*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medio Evo», 111 (2009), pp. 1-62.
- P. Grillo, *Cavalieri e popoli in armi. Le istituzioni militari nell'Italia medievale*, Bari 2008 (Quadrante Laterza, 142).
- D. Herlihy, *The Carolingian Mansus*, in «The Economic History Review», 13 (1960), pp. 79-89.
- W. Huschner, *Abt Odilo von Chuny und Kaiser Otto III. in Italien und in Gnesen (998-1001)*, in *Polen und Deutschland vor 1000 Jahren*, a cura di M. Borgolte, Berlin 2002 (Europa im Mittelalter, 5), pp. 111-162.
- M. Innes, *State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000*, Cambridge 2000 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 47).
- B. Kasten, *Feudalesimo: dato di fatto o costruzione?*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», 38 (2012), pp. 39-83.
- H. Keller, *Signori e vassalli nell'Italia delle città (secoli IX-XII)*, Torino 1995 (ed. or. Tübingen 1979).
- R. Le Jan, *Famille et pouvoir dans le monde franc (VII<sup>e</sup>-X<sup>e</sup> siècle)*, Paris 1995 (Publications de la Sorbonne, Série Histoire ancienne et médiévale, 33).
- Leone di Vercelli, *Metrum Leonis. Poesia e potere all'inizio del secolo XI*, a cura di R. Gambellini, Firenze 2002.
- Liutprando, *Antapodosis*, a cura di P. Chiesa, Milano 2015.
- G. Luzzatto, *I servi nelle grandi proprietà ecclesiastiche italiane dei secoli IX e X*, Senigallia 1909 e Pisa 1910.
- S. MacLean, *Kingship and Politics in the Late Ninth Century. Charles the Fat and the End of the Carolingian Empire*, Cambridge 2003 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 57).
- M. Maskarinec, *Legal Expertise at a Late Tenth-Century Monastery in Central Italy, or Disputing Property Donations and the History of Law in Benedict of Monte Soratte's Chronicle*, in «Speculum», 94 (2019), pp. 1033-1069.
- F. Menant, *Campagnes lombardes du Moyen Âge. L'économie et la société rurales dans la région de Bergame, de Crémone et de Brescia du X<sup>e</sup> au XIII<sup>e</sup> siècle*, Rome 1993 (Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 281).
- Monumenta Novaliciensis vetustiora: *raccolta degli atti e delle cronache riguardanti l'abbazia della Novalesa*, a cura di C. Cipolla, Roma 1898-1901 (Fonti per la Storia d'Italia, 31).
- H. Mordek, *Bibliotheca capitularium regum Francorum manuscripta. Überlieferung und Traditionszusammenhang der fränkischen Herrscherklasse*, München 1995 (Monumenta Germaniae Historica Hilfsmittel, 15).
- F. Negro, *Villa e curtis nei diplomi imperiali del IX secolo*, in «Studi medievali», serie 3<sup>a</sup>, 52 (2011), pp. 81-128.
- The nEU-Med project: Vetricella, an Early Medieval royal property on Tuscany's Mediterranean*, a cura di G. Bianchi e R. Hodges, Firenze 2020.
- Origins of a New Economic Union (7<sup>th</sup>-12<sup>th</sup> Century). Preliminary Results of the nEU-Med Project: October 2015-March 2017*, a cura di G. Bianchi e R. Hodges, Firenze 2018.

- F. Panero, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Torino 1999 (Le testimonianze del passato, 11).
- G. Pasquali, *Sistemi di produzione agraria e aziende curtensi nell'Italia altomedievale*, Bologna 2008 (Biblioteca di storia agraria medievale, 32).
- G. Pasquali, *Lettura conclusiva*, in *Sui patti agrari nell'Italia altomedievale (secoli VIII-XI). Tra forme documentarie e contesto sociale*, a cura di V. Loré e Y. Nishimura, in «Reti Medievali Rivista», 18 (2017), pp. 295-302.
- S. Patzold, *Normen im Buch. Überlegungen zu Geltungsansprüchen so genannter "Kapitularen"*, in «Frühmittelalterliche Studien», 41 (2007), pp. 331-350.
- S. Patzold, *Capitularies in the Ottonian realm*, in «Early Medieval Europe», 27 (2019), pp. 112-132.
- A. Petrucci, C. Romeo, *Scrivere in iudicio. Modi, soggetti e funzioni di scrittura nei placiti del Regnum Italiae (secc. IX-XI)*, in «Scrittura e civiltà», 13 (1989), p. 5-48.
- S. Pivano, *I contratti agrari in Italia nell'alto medioevo*, Torino 1904.
- I placiti del Regnum Italiae*, a cura di Cesare Manaresi, Roma 1955-1960 (Fonti per la Storia d'Italia, 92, 96-97).
- W. Pohl, *Werkstätte der Erinnerung. Montecassino und die Gestaltung der langobardischen Vergangenheit*, München 2001 (Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung Ergänzungsband, 39).
- C. Radding, *Le origini della giurisprudenza medievale. Una storia culturale*, Roma 2013 (La storia, Temi, 32).
- C. Radding, *Law Books*, in *The European Book in the Twelfth Century*, a cura di E. Kwakkel e R. Thomson, Cambridge 2018 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, 101), pp. 293-310.
- C. Radding, A. Ciaralli, *The Corpus Iuris Civilis in the Middle Ages. Manuscripts and Transmission from the Sixth Century to the Juristic Revival*, Leiden 2007 (Brill's Studies in Intellectual History, 147).
- F. Redi, *I laterizi nell'edilizia medievale a Pisa e Lucca*, in *La brique antique et médiévale: production et commercialisation d'un matériau*, Actes du colloque international (Saint-Cloud, 16-18 novembre 1995), Rome 2000 (Collection de l'École Française de Rome, 272), pp. 193-218.
- A. Rio, *Slavery After Rome, 500-1100*, Oxford 2017 (Oxford Studies in Medieval European History, 5).
- M. Ronzani, *L'organizzazione territoriale delle chiese*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2008 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LVI), 1, pp. 191-217.
- M. Ronzani, *L'organizzazione territoriale della cura d'anime e la rete delle chiese (secoli V-IX)*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'alto medioevo*, Spoleto 2014 (Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LXI), 1, pp. 537-561.
- M. Schäpers, *Lothar I. (795-855) und das Frankenreich*, Köln 2018 (Rheinisches Archiv, 159).
- G. Sergi, *Storia agraria e storia delle istituzioni*, in *Medievistica italiana e storia agraria. Risultati e prospettive di una stagione storiografica*, Atti del convegno (Montalcino, 12-14 dicembre 1997), a cura di A. Cortonesi e M. Montanari, Bologna 2001 (Biblioteca di storia agraria medievale, 18), pp. 155-164.
- A.A. Settia, *Letà carolingia e ottoniana*, in *Storia di Cremona. 2: Dall'alto medioevo all'età comunale*, a cura di G. Andenna, Bergamo 2004, pp. 38-105.
- Spazio pubblico e spazio privato. Tra storia e archeologia (secoli VI-XI)*, a cura di G. Bianchi, T. Lazzari e M.C. La Rocca, Turnhout 2018 (Seminari internazionali del Centro interuniversitario per la storia e l'archeologia dell'alto medioevo, 7).
- P. Supino Martini, *Roma e l'area grafica romanese: secoli X-XII*, Alessandria 1987 (Biblioteca di scrittura e civiltà, 1).
- G. Tabacco, *Dai re ai signori. Forme di trasmissione del potere nel Medioevo*, Torino 2000.
- L. Tabarrini, *The Countryside of Florence and Lucca during the High Middle Ages (11<sup>th</sup>-13<sup>th</sup> Centuries). A Study on Land Management and its Change*, DPhil in History, University of Oxford, Trinity Term 2019.
- Y. Thomas, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in «Annales. Histoire, Sciences sociales», 57 (2002), pp. 1431-1462.
- P. Tomei, *Un nuovo "polittico" lucchese del IX secolo: il breve de multis pensionibus*, in «Studi medievali», serie 3<sup>a</sup>, 53 (2012), pp. 567-602.



- P. Tomei, *Chiese, vassalli, concubine. Su un inedito placito lucchese dell'anno 900*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 126 (2014), pp. 537-556.
- P. Tomei, *Da Cassino alla Tuscia: progetti politici, idee in movimento. Sulla politica monastica dell'ultima età ottoniana*, in «Quaderni storici», 51 (2016), pp. 355-382.
- P. Tomei, *Census et iustitia. Le carte di livello come specchio delle trasformazioni della società lucchese (secoli IX-XI)*, in «Reti Medievali Rivista», 18 (2017), pp. 251-274.
- P. Tomei, *The Power of the Gift. Early Medieval Lucca and its Court*, in *Origins of a New Economic Union*, pp. 123-134.
- P. Tomei, *Milites elegantes. Le strutture aristocratiche nel territorio lucchese (800-1100 c.)*, Firenze 2019 (Reti Medievali E-Book, 34).
- P. Tomei, *Una nuova categoria documentaria nella Toscana marchionale: la donazione in forma di mandato. Cultura grafica e strutture politiche in una società di corte*, in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», 99 (2019), pp. 115-149.
- P. Tomei, *Il sale e la seta. Sulle risorse pubbliche nel Tirreno settentrionale (secoli V-XI)*, in *La transizione dall'antichità al medioevo nel Mediterraneo centro-orientale*, a cura di G. Salmeri e P. Tomei, Pisa 2020 (Studi di archeologia e storia del mondo antico e medievale, 4), pp. 21-38.
- C. Violante, *Una famiglia feudale della 'Langobardia' nel secolo XI: i Soresina*, in *Studi filologici, letterari e storici in memoria di Guido Favati*, Padova 1977 (Medioevo e umanesimo, 28-29), 2, pp. 653-710.
- C. Violante, *Ricerche sulle istituzioni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo*, Palermo 1986.
- C. Violante, *Fluidità del feudalesimo nel regno italico (secoli X e XI)*, in «Annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento», 21 (1995), pp. 11-39.
- G. Vocino, C. West, "On the life and continence of judges". *The production and transmission of imperial legislation in late Ottonian Italy*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge», 131 (2019), pp. 87-117.
- C. Wickham, *Economia e società rurale nel territorio lucchese durante la seconda metà del secolo XI: inquadramenti e strutture signorili*, in *Sant'Anselmo vescovo di Lucca (1073-1086) nel quadro delle trasformazioni sociali e della riforma ecclesiastica*, a cura di C. Violante, Roma 1992 (Nuovi studi storici, 13), pp. 391-422.
- C. Wickham, *Manentes e diritti signorili durante il XII secolo: il caso della Lucchesia*, in *Società, istituzioni, spiritualità. Studi in onore di Cinzio Violante*, Spoleto 1994 (Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Collectanea, 1), 2, pp. 1067-1080.
- C. Wickham, *Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo: le origini del comune rurale nella Piana di Lucca*, Roma 1995 (I libri di Viella, 5).
- C. Wickham, *La signoria rurale in Toscana*, in *Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII*, Atti della 37ª settimana di studio (Trento, 12-16 settembre 1994), a cura di G. Dilcher e C. Violante, Bologna 1996 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderno 44), pp. 343-409.
- C. Wickham, *Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400-800*, Oxford 2005.
- C. Wickham, *The Inheritance of Rome. A History of Europe from 400 to 1000*, London 2009 (The Penguin History of Europe, 2).

Paolo Tomei  
Università di Pisa  
paolo.tomei@cfs.unipi.it